

84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), deve essere interpretata nel senso che essa non si applica ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che non persegue finalità relative alla tutela dei consumatori.

(¹) GU C 32 del 4.2.2012.

Ordinanza della Corte 12 luglio 2012 — Muhamad Mugraby/Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

(Causa C-581/11 P) (¹)

(Impugnazione — Ricorso per carenza — Violazione dei diritti fondamentali e dell'accordo di associazione tra la Comunità europea e la Repubblica libanese — Mancata adozione, da parte del Consiglio e della Commissione, di misure contro la Repubblica libanese — Ricorso per risarcimento danni — Impugnazione manifestamente infondata e manifestamente irricevibile)

(2013/C 9/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Muhamad Mugraby (rappresentante: S. Delhay, Advocate)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e M.-M. Joséphidès, agenti), Commissione europea (rappresentanti: S. Boelaert e F. Castillo de la Torre, agenti)

Oggetto

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2011 (Terza Sezione), Mugraby/Consiglio e Commissione (T-292/09) che respinge, da un lato, un ricorso per carenza diretto a far dichiarare che il Consiglio e la Commissione si sono illegittimamente astenuti dal prendere posizione sulla domanda del ricorrente relativa all'adozione di misure contro il Libano a causa dell'asserita violazione da parte di quest'ultimo dei suoi diritti fondamentali e dell'Accordo d'associazione tra la Comunità e la Repubblica libanese, e respinge, dall'altro, un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente in seguito all'inerzia di tali istituzioni comunitarie.

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Mugraby è condannato alle spese.

(¹) GU C 25 del 28.1.12.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 18 settembre 2012 — Omnicare, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Astellas Pharma GmbH

(Causa C-587/11) (¹)

(Impugnazione — Marchio comunitario — Domanda di registrazione del segno denominativo «OMNICARE CLINICAL RESEARCH» — Opposizione — Decisione della commissione di ricorso che respinge la domanda di registrazione — Ricorso — Sentenza del Tribunale che respinge tale ricorso — Ritiro dell'opposizione — Impugnazione — Non luogo a provvedere)

(2013/C 9/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Omnicare, Inc. (rappresentante: M. Edenborough, QC)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente), Astellas Pharma GmbH (rappresentante: M. Polo Carreño, abogado)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Prima Sezione), del 9 settembre 2011, Omnicare/UAMI — Astellas Pharma (OMNICARE) (T-289/09), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio denominativo «OMNICARE CLINICAL RESEARCH», per servizi della classe 42, avverso la decisione R 401/2008-4 della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 14 maggio 2009, che ha annullato la decisione della divisione di opposizione recante rigetto dell'opposizione proposta dal titolare del marchio nazionale «OMNICARE», per servizi delle classi 35, 41 e 42 — Interpretazione e applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 — Nozione di uso effettivo di un marchio anteriore — Marchio utilizzato per servizi forniti gratuitamente

Dispositivo

- 1) Non vi è luogo a provvedere sull'impugnazione proposta dall'Omnicare Inc.
- 2) L'Omnicare Inc. è condannata a sopportare le spese sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), nell'ambito del presente giudizio nonché del procedimento sommario.
- 3) L'Omnicare Inc. e l'Astellas Pharma GmbH sopportano le proprie spese.

(¹) GU C 25 del 28.1.2012.